




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 3321 del 07-04-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/Aco

Roma, 06 APR. 2009

**Spett.le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili di PAVIA**  
**Via Defendente Sacchi, 13**  
**27100 PAVIA**

**Inviato a mezzo E-MAIL**

Oggetto: PO 96-2009 – tirocinio – riconoscimento titolo di studio estero

Facendo seguito al Vostro quesito del 17 febbraio 2009 in merito:

1. alle modalità di riconoscimento, ai fini dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'attestato di esperto ragioniere rilasciato dal C.E.C.C.A.R. (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) e del Diploma di laurea conseguito presso l'Accademia degli studi economici di Bucarest;
2. alla eventuale esistenza di un elenco di diplomi e lauree per l'accesso all'esame di Stato, consultabili in via telematica,

si osserva quanto segue.

1. In riferimento alla prima questione sollevata, si osserva preliminarmente che il riconoscimento di un titolo di studio estero è finalizzato esclusivamente all'iscrizione al registro del tirocinio e non all'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che può avvenire soltanto dopo il compimento del tirocinio e a seguito del superamento dell'esame di Stato.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003<sup>1</sup> ha affermato che non è possibile negare l'iscrizione al Registro dei praticanti a causa della mancanza del

---

<sup>1</sup> La Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 (Causa C – 313/01) ha stabilito che "Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro stato membro per il solo fatto che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un 'Università del primo stato'".

La Corte ha ritenuto dunque che lo Stato membro debba verificare la conoscenza e l'esperienza professionali maturate all'estero, e valutare in concreto se esse debbano considerarsi - se non identiche -

requisito formale del possesso da parte del richiedente di una laurea conseguita o riconosciuta in un'Università italiana.

Negli ultimi anni, a seguito della suddetta sentenza, è stata seguita una nuova procedura per il riconoscimento del titolo di studio comunitario e per l'iscrizione nel registro del tirocinio. Per prassi ormai consolidata è possibile richiedere l'iscrizione con "riserva" al registro del tirocinio e contestualmente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca il riconoscimento del titolo di studio.

A tal fine, l'Ordine territoriale dovrà iscrivere con "riserva" il richiedente in possesso di un titolo accademico rilasciato da un'Università dell'Unione Europea, specificando che la validità del tirocinio svolto nelle more del pronunciamento del MIUR è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte dello stesso Ministero in ordine alla validità del titolo di studio per l'ammissione al praticantato.

L'eventuale rilascio di parere sfavorevole, ovvero la richiesta di superamento di eventuali prove compensative determinerà la perdita del tirocinio svolto.


L'istanza di riconoscimento, corredata della documentazione (titolo di studio accompagnato da una dichiarazione di valore sia del titolo, sia all'Istituzione che ha rilasciato il titolo, rilasciata dall'Autorità diplomatica italiana del Paese nel quale il titolo è stato rilasciato; certificato dell'Università attestante il percorso formativo; documento di riconoscimento) dovrà essere inoltrata al MIUR, direttamente o per il tramite dell'Ordine<sup>2</sup>, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Direzione Generale per l'Università, Ufficio IX, Piazza Kennedy 20, 00144 Roma.

2. I diplomi e lauree che danno accesso all'esame di Stato, sono, secondo la legislazione italiana vigente - d.lgs. 139/05, art. 40, commi 4 e 5 – i titoli cui il citato decreto subordina l'iscrizione al registro dei tirocinanti, ovvero:

- per quanto riguarda le sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili, il diploma di laurea specialistica della classe 64/S, ovvero della classe 84/S, ovvero le lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- per quanto riguarda la sezione tirocinanti esperti contabili, il diploma di laurea della classe 17, ovvero della classe 28.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente  
Francesca Maione  


---

quanto meno equivalenti a quelle richieste in Italia. Questo giudizio di equivalenza, o esame comparativo dei diplomi, dovrà essere rimesso, quanto alle sue modalità, alle autorità nazionali competenti.

Secondo la Corte europea, se nell'ambito di tale giudizio di equivalenza emergerà una corrispondenza solo parziale tra le conoscenze e le qualifiche richieste, lo Stato ospitante avrà diritto di pretendere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti.

<sup>2</sup> In alternativa, la documentazione potrà essere trasmessa al Consiglio Nazionale, che provvederà ad inoltrare il tutto al MIUR e a comunicare tempestivamente il parere del MIUR.